IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art.24 dello Statuto di Ateneo;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 378 del 9.6.2020 con il quale, per tutte le motivazioni esplicitate in premessa, si era provveduto, tra l'altro, a disporre:

all'art. 1, "In applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 263 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 e delle indicazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la direttiva n. 3 /2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, [...] all'interno dell'Università degli Studi di Napoli Federico II la prosecuzione del <u>Piano Straordinario "Lavoro agile" - Emergenza Coronavirus COVID-19, FASE 2 aggiornamento - con decorrenza dal 16 giugno 2020 e sino alla cessazione dello stato di emergenza (31 luglio 2020), salvo diversi provvedimenti emanati dalle Autorità competenti, secondo le nuove modalità dettagliatamente illustrate nei successivi articoli.";</u>

all'art 3, la graduale riapertura degli Uffici/Strutture dell'Ateneo prevedendo, in particolare, al punto 3 dello stesso, che dal 13 luglio 2020 al 31 luglio 2020 tutte le predette strutture avrebbero garantito l'apertura settimanale tutti i giorni della settimana dal lunedì al venerdì, ovvero dal lunedì al sabato (es. sala macchine del CSI) nella fascia oraria compresa di norma tra le 7.30 e le 17.30; tale fascia oraria sarebbe potuta variare nel caso di prestazione lavorativa articolata in turni o laddove il servizio da assicurare in presenza lo avesse richiesto;

all'art. 3, punto 5, che per le strutture con organici di ridotta entità sarebbe stato possibile prevedere un presidio settimanale con un numero di giornate inferiori a cinque o sei oppure, ove fosse risultato possibile senza compromettere la funzionalità e l'efficienza delle attività, previa intesa tra più strutture, l'impiego di personale nell'ambio di diversi uffici "(es. il Dirigente potrà individuare il personale nell'ambito dei diversi uffici afferenti alla Ripartizione e alla Ripartizione stessa, il Direttore del Dipartimento nell'ambito dei diversi uffici dipartimentali, il Presidente della Scuola nell'ambito dei diversi uffici afferenti alla Scuola, il Presidente del CAB nell'ambito delle Biblioteche di area e del CAB stesso)";

all'art. 3, punto 7, "per i giorni lavorativi in cui la prestazione lavorativa non sarà resa presso i locali dell'Università, <u>a condizione che la modalità della prestazione resa in smart working sia ancora compatibile con le caratteristiche della propria prestazione lavorativa,</u> il personale continuerà, <u>senza produrre alcuna domanda,</u> a svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile, registrando la giornata lavorativa in SIRP con il codice 100 "lavoro smart 19"";

all'art. 3, ultimo comma, che tutti i Responsabili di struttura/Superiori gerarchici/dirigenti erano tenuti ad una verifica costante dei servizi/attività/procedimenti svolti in modalità smart working e se necessario ad apportare gli opportuni correttivi.

VISTA la Legge 17 luglio 2020, n. 77, che in sede di conversione, tra l'altro, dell'art. 263 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, rubricato "disposizioni in materia di flessibilità del lavoro

1

pubblico e di lavoro agile" ha apportato significative modifiche allo stesso disponendo quanto seque:

- al comma 1: Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. [...];
- all'ultimo periodo del comma 1: ha disposto che a decorrere dal 15 settembre 2020, cessa di avere effetto l'articolo 87, comma 1, lettera a) del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazione dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, ovvero la disposizione che limitava la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza;
- al comma 2: Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità;]
- al comma 4-bis: Ha apportato modifiche all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, prevedendo che entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigano, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA). Detto piano individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, e definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano;

VISTA la circolare n. 3 del 24 luglio 2020 con la quale il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha fornito, tenuto conto della sopracitata riformulazione dell'art. 263, a tutte le pubbliche Amministrazioni indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti pubblici allegando, tra l'altro, il Protocollo quadro per la "Prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da



Covid 19" validato dal Comitato tecnico-scientifico e sottoscritto il 24 luglio 2020 con le OO.SS., a cui le singole Amministrazioni dovranno adeguarsi;

ACCERTATO altresì che, alla data di adozione del presente provvedimento, non sono ancora intervenuti i decreti del Ministro per la pubblica amministrazione previsti dall'art. 263 in parola;

RITENUTO, pertanto, fermo restando il rispetto delle condizioni di sicurezza, garantendo sempre il primario interesse dell'Ateneo di tutelare al massimo la salute dei propri dipendenti e in considerazione delle modifiche sopra illustrate, di dover:

- a) disporre senza soluzione di continuità la prosecuzione degli effetti del Piano Straordinario "Lavoro agile" attualmente presente in Ateneo e disciplinato dal decreto del Direttore Generale n. 378 del 9 giugno 2020, fino al 30 settembre 2020:
- b) emanare uno specifico Regolamento per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 gennaio 2021 al fine di rispettare i limiti percentuali imposti dal sopracitato art. 263;
- c) avviare in parallelo una serie di attività propedeutiche coinvolgendo tutte le Strutture dell'Ateneo, al fine di:
 - aggiornare ed implementare la mappatura di quelle attività che, in base alla dimensione organizzativa e funzionale dell'Ateneo, possano essere svolte in modalità agile, con l'individuazione del personale destinato alle stesse, anche ai fini del raggiungimento dell'obiettivo segnato dalla norma, ovvero quello di applicare il lavoro agile al 50% del personale impiegato nelle suddette attività:
 - dotarsi entro il 31 gennaio 2021 del Piano organizzativo del lavoro agile (POLA);
- d) sentito il Rettore facente funzioni, implementare i servizi pubblici da assicurare alla collettività anche in presenza;

VISTA la nota dirigenziale prot. n. 62173 del 27 luglio 2020 con cui si è provveduto a fissare un confronto con le Organizzazioni Sindacali e la RSU in data 27 luglio 2020 sulle determinazioni da assumere a partire dal 1° agosto c.a. in merito al lavoro agile in Ateneo nonché ad inviare un'ipotesi di regolamento per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 gennaio 2021 al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dal sopracitato art. 263:

EFFETTUATO il confronto in data 27 luglio 2020 con tutte le Organizzazioni Sindacali e la RSU al termine dal quale:

- 1) si è giunti alla condivisione:
 - a) sulla proroga degli effetti fino al 30 settembre 2020 del decreto del Direttore Generale n. 378 del 9 giugno 2020
 - sulla necessità di avviare prontamente all'interno dell'Ateneo tutte le attività prodromiche necessarie ad aggiornare ed implementare la mappatura delle attività che possono essere svolte in modalità agile con l'individuazione del personale destinato alle stesse,

2) le predette OO.SS e la RSU si sono riservati di effettuare i necessari approfondimenti sull'ipotesi regolamentare proposta dall'Amministrazione e formulare eventuali modifiche alla stessa nel più breve tempo possibile al fine di rispettare la tempistica sopra esplicitata;

NOTIZIATI anche il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, ed il Nucleo di Valutazione interna di Ateneo in merio ai contenuti del presente provvedimento nonché all'ipotesi regolamentare formulata dall'Amministrazione per il periodo di vigenza dal 1° ottobre 2020 al 31 gennaio 2021;

DECRETA

Art. 1

Per tutte le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, il Piano Straordinario "Lavoro agile" adottato con decreto del Direttore Generale n. 378 del 9 giugno 2020 continua a dispiegare i propri effetti senza soluzione di continuità fino al 30 settembre 2020, fermo restando che ciascun Responsabile di Struttura/Superiore gerarchico/Dirigente è tenuto ad assicurare:

- a) la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti,
- b) la piena operatività di tutte le Strutture dell'Ateneo finalizzata alle esigenze degli utenti interni ed esterni, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza,
- c) la verifica costante dei servizi/attività/procedimenti svolti in modalità smart working e se necessario ad apportare gli opportuni correttivi fino al recesso/temporanea sospensione già previsti dall'art. 9 del suddetto decreto del Direttore Generale n. 378/2020.

Art. 2

Senza soluzione di continuità dal 1° agosto e fino al 30 settembre 2020 e salve le diposizioni specifiche in materia di orario per il mese di agosto c.a., tutte le strutture garantiranno l'apertura settimanale tutti i giorni della settimana dal lunedì al venerdì, ovvero dal lunedì al sabato nella fascia oraria compresa di norma tra le 7.30 e le 17.30; tale fascia oraria potrà variare nel caso di prestazione lavorativa articolata in turni o laddove il servizio da assicurare in presenza lo richieda.

Il Responsabile di struttura/Superiore gerarchico/Dirigente dovrà prevedere la presenza di personale idoneo presso la propria struttura ed individuerà il personale necessario adottando forme di rotazione dei dipendenti e diversificandone la presenza/assenza nell'arco del periodo interessato/settimana/settimane.

Per le strutture con organici di ridotta entità continua, tra l'altro, ad essere possibile prevedere personale in presenza nei locali dell'Università per un numero di giornate inferiori rispetto alla 5/6 giornate lavorative, a condizione che la funzionalità di tutti i servizi non sia compromessa e sia assicurata anche attraverso soluzioni digitali.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE DG/2020/518 del 28/07/2020 Firmatari: BELLO Francesco

Non è consentita attività in smart working in coincidenza delle giornate di chiusura di tutti gli uffici e strutture universitarie programmate né a garanzia dei presidi fissati per il mese di agosto c.a.

Per lo svolgimento in sicurezza dei servizi/attività/procedimenti da garantire all'interno delle strutture dell'Ateneo si rinvia alle circolari adottate o che saranno adottate dalla Ripartizione Prevenzione e Protezione reperibili sul sito web di Ateneo in continuo aggiornamento.

Per le condizioni imprescindibili per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità smart working si rinvia all'avviso del 15 luglio 2020 reperibile sul sito web di Ateneo all'indirizzo:

http://www.unina.it/documents/11958/21110526/SW.precisazioni.svolgimento.2020.07.1 5.pdf.

Per tutte le restanti disposizioni si rinvia a quanto già disciplinato nel citato decreto del Direttore Generale n. 378/2020.

Art. 3

Il presente decreto potrà essere rivisto in coerenza con eventuali ulteriori provvedimenti cautelativi emanati dalle autorità competenti nonché a seguito di eventuali ulteriori indicazioni che dovessero pervenire dal Ministro per la Pubblica Amministrazione.

> IL DIRETTORE GENERALE dott. Francesco BELLO

Ripartizione Risorse Umane Personale Contrattualizzato e Trattamento Pensionistico Dirigente: Dott.ssa Gabriella Formica

